



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Adunanza del giorno 17.6.2013  
N. 168

L'anno duemilatredecim il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:

PACI Libero, Assessore Del.  
BENCIVENGA Luigi, Assessore  
FABRINI Roberto, Assessore  
RICCI Silvano, Assessore  
PIERMATTI Sandro, Assessore

Pres	Ass.		Pres	Ass.
	A	MALATESTA Marco, Assessore	P	
P		GUERRA Simone, Assessore		A
P		TEDESCHI Daniela, Assessore	P	
P		BUCARI Stefano, Assessore	P	
	A	BARTOLINI Renato, Assessore	P	

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Proposta di modifica. Proposta al Consiglio Comunale

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica. Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **25 GIU. 2013**

**LA GIUNTA COMUNALE**

TERNI **25 GIU. 2013**

Vista la propria Delibera n° 165 del 16/05/2012 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità di cui all'oggetto;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Giuseppe Aronica*

Preso atto delle osservazioni e delle considerazioni emerse in sede di riunione della III<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

Ritenuto di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il Regolamento per la disciplina della pubblicità integrato con le osservazioni di cui sopra;

TERNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 dal Dirigente Ambiente Mobilità e Trasporti Ing. Maurizio Galli in data 28/05/2013;

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**  
Sen. Leopoldo Di Girolamo  
*Leopoldo Di Girolamo*

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG.
- Mobilità e Trasporti
- P.M.
- Attività Finanziarie
- Edilizia
- Ass. Bencivenga

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 in data 10.6.2013 "favorevole per presa d'atto"

Ritenuto altresì, per l'urgenza del suo contenuto dispositivo, che la presente delibera debba essere dichiarata immediatamente esecutiva;

con voti unanimi

**DELIBERA**

❖ di proporre al Consiglio Comunale:



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0093270** del 25/06/2013 ore 11:41

Tel. 001.001.008

Documento P - Registro: Interno

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Giuseppe Aronica*

**IL PRESIDENTE**  
*Leopoldo Di Girolamo*

1. di approvare il Regolamento Comunale sulla Pubblicità allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare conseguentemente il Regolamento attualmente vigente approvato con Delibera C.C. n° 332 del 14/04/1994;
3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aroica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

**COMUNE DI TERNI**  
**PROVINCIA DI TERNI**

Allegato alla Delibera  
di GIUNTA COMUNALE

n° 168 del 17.6.2013



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI  
E  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  
n. .... del .....

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento  
Art. 2 - Gestione del Servizio  
Art. 3 - Entrata in vigore del Regolamento  
Art. 4 - Definizioni

### TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

#### CAPO I DOMANDE E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 5 - Autorizzazioni  
Art. 6 - Domanda e documentazione  
Art. 7 - Procedimento

#### CAPO II LIMITAZIONI, DIVIETI, OBBLIGHI E REVOCHE

- Art. 8 - Messaggi pubblicitari  
Art. 9 - Zonizzazione  
Art. 10 - Norme per tutte le zone: limitazioni e divieti  
Art. 11 - Norme per tutte le zone: ulteriori prescrizioni  
Art. 12 - Norme per tutte le zone: targhe  
Art. 13 - Norme particolari per le zone A e A.1  
Art. 14 - Norme particolari per la zona B  
Art. 15 - Norme particolari per la zona C  
Art. 16 - Norme particolari per la zona D  
Art. 17 - Veicoli destinati a pubblicità  
Art. 18 - Pubblicità sui cantieri  
Art. 19 - Pubblicità su aeromobili, palloni frenati e natanti  
Art. 20 - Anticipata rimozione  
Art. 21 - Pubblicità abusiva  
Art. 22 - Vigilanza  
Art. 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione  
Art. 24 - Strumenti particolari di pianificazione.

**CAPO III**  
**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

- Art. 25** - Articolazione del Piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 26** - Piano delle affissioni
- Art. 27** - Impianti del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 28** - Impianti per affissioni dirette dei privati
- Art. 29** - Studi particolareggiati

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO**  
**SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

- Art. 30** - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 31** - Classificazione del comune
- Art. 32** - Deliberazione delle tariffe
- Art. 33** - Categorie delle località
- Art. 34** - Sanzioni tributarie e interessi

**CAPO II**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA**

- Art. 35** - Presupposto dell'imposta
- Art. 36** - Soggetto passivo
- Art. 37** - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 38** - Dichiarazione
- Art. 39** - Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 40** - Pagamento dell'imposta
- Art. 41** - Rimborsi
- Art. 42** - Imposta sulla Pubblicità - Riduzioni
- Art. 43** - Imposta sulla Pubblicità - Esenzioni
- Art. 44** - Rinvio

**CAPO III**  
**IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 45 - Finalità**  
**Art. 46 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

**CAPO IV**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 47 - Tariffe - Applicazione e misura**  
**Art. 48 - Pagamento del diritto**  
**Art. 49 - Riduzione del diritto**  
**Art. 50 - Esenzione dal diritto**

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 51 - Abrogazioni**  
**Art. 52 - Adeguamento dei mezzi pubblicitari esistenti**

**ALLEGATI**

- A - Elenco delle vie, piazze, ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e disciplina le modalità di effettuazione, nel territorio del Comune di Terni, della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, tenuto conto di quanto stabilito in materia dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari e loro successive modifiche o integrazioni:
  - a) dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
  - b) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal correlato regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  - c) dal Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - d) dalla Legge 18 marzo 1959, n. 132 (Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato);
  - e) dal Regolamento Edilizio del Comune di Terni;
  - f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.
2. Il presente regolamento, insieme al Piano generale degli impianti pubblicitari di cui al capo III del titolo II, costituisce il "Piano della pubblicità e delle insegne".

### Art. 2

#### Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, può essere svolto in forma diretta dal Comune, oppure, se reputato più conveniente sotto il profilo economico e/o funzionale, può essere affidato in concessione a terzi secondo la normativa vigente in materia. E' fatto salvo, sino al suo esaurimento, il rapporto concessorio in essere alla data di approvazione della presente norma regolamentare.
2. La gestione del servizio dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

### Art. 3

#### Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello - di identica intitolazione - approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 332 del 14 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni. La sua entrata in vigore, con contestuale abrogazione del precedente, è disciplinata dall'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388.

### Articolo 4

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni dei mezzi pubblicitari:

**a) Insegna di esercizio:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, marchi o altre rappresentazioni grafiche, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere non luminosa, luminosa o illuminata;

**b) Vetrofania:** la scritta in caratteri alfanumerici, i simboli, i marchi o le altre rappresentazioni grafiche apposte, mediante pellicole, adesivi, pitture, stampe e simili, sul vetro di porte, finestre, luci o vetrine nella sede dell'attività a cui si riferisce. Può essere illuminata;

**c) Preinsegna:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta;

**d) Sorgente luminosa :** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

**e) Cartello :** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione diretta (quindi senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc.) di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**f) Impianto affissionale:** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**g) Segno orizzontale reclamistico :** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

**h) Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**i) Striscione, locandina, stendardo e bandiera:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di sistema autonomo di appoggio o comunque non aderente allo stesso. Può essere luminoso per luce indiretta..

**l) Targhe:** elementi realizzati con materiale rigido pubblicizzanti attività, mestieri e professioni da collocarsi normalmente a lato della porta di ingresso delle stesse. Possono essere illuminate con apparecchi esterni.

**m) Impianto di pubblicità o propagande:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Negli articoli del presente Regolamento con la locuzione "altri mezzi pubblicitari" si indicano, per brevità, tutti gli impianti contemplati al comma 1 che non siano espressamente citati nella disposizione ove la predetta locuzione è contenuta.



## TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

### CAPO I DOMANDE E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Articolo 5 Autorizzazioni

1. L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia. Qualora la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari debba avvenire fuori dai centri abitati, lungo o in vista di strade non di proprietà comunale, l'autorizzazione del Comune è limitata ai profili normativi diversi da quelli regolati dal Codice della Strada, per i quali rimane ferma la necessità di acquisire l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada lungo la quale il mezzo pubblicitario deve essere installato e il nulla osta dell'ente, se diverso, proprietario della strada da cui il mezzo pubblicitario è visibile, secondo quanto previsto dall'art. 24, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Le richieste per l'installazione di quanto sopra vanno formulate con le modalità previste dal presente Regolamento.
3. È Autorizzata con l'apposizione del timbro dell'Amministrazione Comunale o del Concessionario attestante il pagamento dell'imposta di pubblicità e la scadenza o con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507:
  - l'esposizione temporanea di manifesti, locandine e simili sulle vetrine;
  - gli espositori di prodotti o servizi in vendita collocati all'interno dell'esercizio, immediatamente a ridosso delle vetrine, salvo che non costituiscano impianti duraturi.
4. La norma di cui al comma precedente si applica a manifesti, locandine e simili esposti sulle strutture installate nell'ambito di iniziative, spettacoli o manifestazioni temporanee autorizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché rivolti verso l'interno e comunque non percepibili all'esterno dell'area occupata dalle manifestazioni stesse.
5. L'esposizione di pubblicità sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine, le iscrizioni sugli automezzi e veicoli in genere, sono da intendersi autorizzate con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, se dovuta.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate con provvedimento espresso, facendo salvi eventuali diritti di terzi e comunque previo nulla-osta dei soggetti aventi titolo in forza di disposizioni speciali.
7. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato; il termine è interrotto, qualora l'ufficio richieda documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria, sino alla produzione della documentazione richiesta.
8. Salvo che sia diversamente indicata nell'autorizzazione, la stessa ha validità per un periodo di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su istanza dell'interessato, previa verifica del permanere dei requisiti fondamentali inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale. Alla scadenza, in caso di mancato rinnovo, il titolare è tenuto a rimuovere integralmente il mezzo pubblicitario. Qualora non vi provveda il mezzo risulterà abusivamente esposto.

9. Per le volture è necessario presentare apposita istanza in bollo allegando la documentazione di cui all'art. 6 comma 1 e punti a), b), d) del comma 3 e copia o estremi di riferimento dell'autorizzazione originaria. Tutti i mezzi pubblicitari per i quali colui che subentra nell'attività non chiede la voltura dell'autorizzazione, se non integralmente rimossi, si considerano installati senza autorizzazione. E' obbligo del subentrante provvedere alla rimozione
10. Qualsiasi modifica del mezzo pubblicitario rispetto alle caratteristiche ed ai bozzetti per cui è stato precedentemente autorizzato, compresa la copertura, il capovolgimento o la variazione del messaggio pubblicitario, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi del presente articolo, ad eccezione della sola modifica del messaggio pubblicitario esposto su impianti affissionali e su quelli autorizzati come impianti a messaggio variabile di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 10 del presente regolamento. Per le modifiche dell'autorizzazione è necessario presentare apposita istanza in bollo allegando la documentazione di cui all'art. 6 comma 1 e punti a), c) del comma 3, copia o estremi di riferimento dell'autorizzazione originaria e l'eventuale documentazione necessaria per la modifica richiesta
11. Per i rinnovi è necessario presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, apposita istanza in bollo allegando la documentazione di cui all'art. 6 comma 1 e punto a) del comma 3 e copia o estremi di riferimento dell'autorizzazione originaria
12. L'autorizzazione decade quando:
- a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute;
  - b) il mezzo pubblicitario venga modificato in qualsiasi modo rispetto alle caratteristiche ed ai bozzetti per cui è stato autorizzato, compresa la copertura, il capovolgimento o la variazione del messaggio pubblicitario esposto, senza aver prima richiesto ed ottenuto la modifica dell'autorizzazione stessa; ad eccezione, solo per quanto attiene alla modifica del messaggio pubblicitario esposto, degli impianti affissionali e quelli autorizzati come impianti a messaggio variabile di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 10 del presente regolamento;
  - c) il mezzo pubblicitario venga utilizzato per un uso diverso da quello per cui è stato autorizzato;
  - d) non venga installato l'impianto entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo, da rilasciarsi su richiesta degli interessati;
  - e) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
13. L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
14. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario sia richiesta su area di proprietà comunale, nei casi in cui ciò sia possibile ai sensi del presente regolamento, l'installazione è comunque subordinata alla preventiva stipula del disciplinare di Concessione predisposto dalla competente Direzione Mobilità e Trasporti. Il richiedente è tenuto alla corresponsione di un canone in favore dell'Ente, commisurato alla superficie occupata dal mezzo (intesa come proiezione a terra espressa in metri lineari) e all'importanza della strada dalla quale è visibile (secondo la classificazione applicabile ai fini della TOSAP), nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. La presente disposizione si applica anche agli impianti per affissioni dirette dei privati.
15. Il pagamento del canone di cui al comma precedente è del tutto autonomo dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, che resta comunque dovuto secondo le vigenti disposizioni di cui Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

## Articolo 6 Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli interessati devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in bollo.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, le generalità, la residenza, il codice fiscale ovvero la partita iva del richiedente;
- in caso di soggetto diverso da persona fisica l'indicazione della denominazione o ragione sociale e del tipo di società, della sede legale e del codice fiscale/partita iva, delle generalità, residenza e codice fiscale del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica ricoperta dallo stesso;
- l'ubicazione dell'area su cui si intende installare l'impianto;
- la tipologia e le caratteristiche dell'impianto, anche con specifico riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- in caso di impianto illuminato, le caratteristiche della sorgente luminosa.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- a) attestazione in originale del versamento in c.c. postale dei diritti dovuti ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo n. 285/92 per l'importo tempo per tempo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale;
- b) copia licenza di esercizio, o titolo equipollente, o autocertificazione della regolarità della attività che si intende pubblicizzare;
- c) autorizzazione dell'Ente proprietario della strada lungo la quale l'impianto è installato – se fuori dal centro abitato, lungo strada non di proprietà comunale - o nulla-osta tecnico dell'Ente, se diverso, proprietario della strada da cui l'impianto è visibile;
- d) nulla-osta del proprietario, nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario debba avvenire su terreno o fabbricato privato.
- e) progetto, in duplice copia, del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale, dei colori e della tipologia e caratteristiche dello stesso;
- f) per insegne targhe e simili, foto panoramica con indicazione del luogo dell'installazione (tre copie) con prospetto dell'edificio;
- g) per i cartelli pubblicitari, impianti affissionali e simili, planimetria, in duplice copia, con indicato il posizionamento del mezzo pubblicitario che si intende collocare, anche rispetto alle preesistenze e foto panoramica della zona (due copie);
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale, relativamente all'immobile o alle aree oggetto di installazione del mezzo pubblicitario, venga dichiarata l'assenza o la presenza di "vincoli di tutela" relativamente agli aspetti paesaggistici, ambientali, idrogeologici, storico-artistici o archeologici per i quali sia necessario acquisire preventivamente atti di assenso, autorizzazioni, pareri o nulla-osta; ovvero copia degli atti autorizzativi di cui sopra rilasciati dai competenti organi istituzionali
- i) autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario che si intende realizzare, sarà costruito tenendo conto di norme, calcoli e materiali che ne garantiscano una perfetta stabilità ed integrità e che lo stesso sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da salvaguardare la privata e pubblica incolumità.

4. La documentazione di cui ai precedenti punti g), h) ed i) deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

5. Le domande incomplete, non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti e, qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, le stesse saranno depositate nell'archivio comunale.

6. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più tipologie di mezzi pubblicitari, purché riferiti ad una singola sede. Per i cartelli pubblicitari, impianti affissionali e simili è possibile includere più impianti nelle stesse domande.

## Articolo 7 Procedimento

1. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento è individuato nel Funzionario dell'Ufficio Viabilità Urbana della Direzione competente in materia di Mobilità e Trasporti, che emette il provvedimento finale di accoglimento o rigetto della domanda. Contro il provvedimento di reiezione, il soggetto interessato può esperire ricorso nei termini e con le modalità previste dalla legge.

2. Il provvedimento finale viene adottato previo parere dell'Ufficio competente in materia di arredo urbano per quanto attiene all'inserimento del mezzo pubblicitario nel contesto urbano. A tal fine il responsabile del procedimento, qualora ritenga l'istanza suscettibile di accoglimento sotto il profilo delle norme legislative e regolamentari in tema di sicurezza e circolazione, provvede a trasmetterla all'Ufficio competente in materia di arredo urbano.

3. Ai fini istruttori il responsabile del procedimento e il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di arredo urbano, ognuno per le proprie competenze, provvedono a:

- esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento e la corretta corrispondenza della eventuale relativa relazione tecnica illustrativa.

Essi possono:

- proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere i mezzi pubblicitari oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari ;
- convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti e/o documentazione tecnica;
- chiedere, per i mezzi pubblicitari da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché i mezzi pubblicitari possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- esprimere parere ampiamente motivato nel caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

4. Qualora l'installazione pubblicitaria richiesta ricada nelle fattispecie previste dall'art. 142 del Regolamento Edilizio del Comune, e nei casi in cui lo si ritenga comunque opportuno, l'Ufficio competente in materia di Arredo Urbano, ricevuta la pratica dalla Direzione Mobilità e Trasporti per l'apposizione del parere, la istruisce affinché sia valutata preventivamente dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. A seguito del parere della Commissione, l'Ufficio competente in materia di Arredo Urbano appone il proprio parere e lo trasmette al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento finale.

5. Qualora le strutture di sostegno e fondazione del mezzo pubblicitario costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

## CAPO II LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGHI - REVOCHE

### Articolo 8 Messaggi pubblicitari

1. Nelle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari che identificano il luogo di svolgimento di un'attività economica, i marchi non di proprietà del soggetto richiedente non devono superare il

cinquanta per cento della superficie del mezzo, salvo il caso in cui il lo stesso richiedente possa dimostrare documentalmente l'esistenza di un contratto di concessione, franchising, agenzia, rappresentanza esclusiva autorizzata o nel caso si tratti di una filiale d'azienda.

2. Il comma precedente non si applica ai marchi, applicati come vetrofanie, ulteriori rispetto all'insegna di esercizio.

3. In tutti i casi in cui esistano dubbi interpretativi relativamente ai rapporti di interdipendenza fra il richiedente e la Casa produttrice, l'Amministrazione Comunale si rimetterà al parere degli organi preposti di cui al precedente art. 7.

## Articolo 9 Zonizzazione

1. Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, in quattro zone:

A ZONA DI INTERESSE STORICO (CENTRO STORICO E CENTRI MINORI);

A.1 ZONA DI INTERESSE STORICO SECONDARIO;

B ZONA DI PREVALENTE INTERESSE RESIDENZIALE;

C ZONA PREVALENTEMENTE CARATTERIZZATA DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI;

D ZONA DI PREVALENTE CARATTERE AGRICOLO E BOSCHIVO.

2. La perimetrazione di tali zone è stabilita dal "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" di cui al capo III del presente titolo.

3. Quando la richiesta di un impianto di pubblicità riguarda una posizione su una strada di confine fra diverse zone valgono le prescrizioni previste per la zona a maggior tutela.

## Articolo 10 Norme per tutte le zone: limitazioni e divieti

1. E' vietato installare insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino visibili dalla "strada", così come definita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione all'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alle limitazioni e divieti previsti dalla vigente normativa e in particolare:

a) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal correlato regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

b) dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni;

c) da tutti gli altri provvedimenti legislativi e regolamentari che stabiliscono limitazioni e divieti in materia.

Inoltre, per quanto non previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di Terni, per l'installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale si applicano le specifiche limitazioni, divieti e prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. E' vietata ogni forma di pubblicità fonica nel raggio circostante di m. 300 dagli ospedali, case di riposo, cliniche, scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione. Detta pubblicità può essere effettuata previa autorizzazione nelle restanti parti del territorio comunale durante i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

4. L'affissione di manifesti e locandine è vietata su edifici, muri, recinzioni, manufatti, alberi, e ogni altro spazio non autorizzato ai sensi del presente Regolamento.

5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati dovranno avere dimensioni, forma e colori tali da non costituire pericolo per la circolazione stradale e da garantire al contempo il pubblico decoro.

6. E' vietato l'uso del colore rosso nelle sorgenti luminose, nelle insegne e negli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non, collocati all'interno dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, caratterizzate da notevoli flussi di traffico o comunque nelle zone ove possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. E' consentito l'uso del colore rosso per i marchi di fabbrica regolarmente registrati a condizione che comunque, per dimensioni e proporzioni all'interno del mezzo pubblicitario, non costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

7. L'installazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzabile a condizione che la proiezione a terra sia ad una distanza non inferiore a m. 1,00 dal limite della carreggiata e comunque dietro le recinzioni o a filo con costruzioni fisse, muri, alberi, guard-rail etc.

8. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari non è ammessa su strade, aiuole e comunque sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e sulle pertinenze stradali di esercizio, così come definite nell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione delle scarpate con pendenza non superiore a 45°, a condizione che la loro proiezione a terra sia arretrata di almeno metri 1 (uno) dal limite esterno della banchina stradale e comunque a filo, sempre esterno, con eventuali recinzioni esistenti o con costruzioni fisse quali muri, alberi, guard-rail, ecc. Fermi i limiti di cui al periodo precedente, è possibile autorizzare l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, sulle aree appartenenti al patrimonio dell'Ente (purché non di uso pubblico), previo rilascio del relativo titolo concessorio da parte dell'ufficio patrimonio.

9. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline, pensiline di fermata autobus, transenne parapetonali ed altro, recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 2 (due) mq. non si applicano, all'interno dei centri abitati, le distanze previste dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/92 e seguenti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.

10. Sulle aree verdi, di proprietà comunale o comunque aperte al pubblico, è vietata l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di cartelli della dimensione massima di mezzo metro quadrato (da intendersi come superficie utile alla diffusione del messaggio), indicanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree da parte di privati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni previste nel vigente Codice della Strada. L'installazione di tali cartelli, la tipologia e il numero, è prevista nelle apposite convenzioni stipulate con la Direzione Manutenzione – Ufficio Verde Pubblico dai soggetti che collaborano alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree, previo parere della Direzione Mobilità e Trasporti e dell'Ufficio competente in materia di Arredo Urbano. Il presente comma si applica alle aree destinate di fatto a verde al momento della richiesta. Se la destinazione a verde è prevista dagli strumenti urbanistici ma, di fatto non ancora realizzata, il termine finale dell'autorizzazione non può comunque eccedere il momento in cui la previsione di piano troverà attuazione.

11. All'interno dei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile non luminosi aventi un periodo di variabilità inferiore a tre minuti. Tale limite può essere derogato sulle strade a limitatissima densità di traffico.

12. All'interno dei centri abitati, la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi a messaggio e/o colori variabili o intermittenti è consentita esclusivamente nelle vie a limitatissima densità di traffico. Essa è in ogni caso vietata in prossimità di edifici e luoghi di pregio o di interesse storico, artistico, culturale, religioso o paesaggistico, salva la specifica normativa per i beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le altre prescrizioni del presente regolamento per la specifica tipologia del mezzo pubblicitario di cui si chiede l'installazione (insegna, cartello ecc.).

13. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi o non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

14. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi

#### Art. 11

##### Norme per tutte le zone: ulteriori prescrizioni

1. La collocazione di mezzi pubblicitari in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico-artistico, sui muri di cinta e zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, può essere autorizzata solo se compatibile con le caratteristiche architettoniche dei luoghi nei quali sono inseriti, ferma in ogni caso la disciplina di beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non potranno essere installati in modo da negare la godibilità e/o coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, zoccolature, arcate di portici, sottoportici e relative pertinenze.
3. E' vietata la collocazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari ai lati delle porte e delle vetrine nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste che, pur non avendo intento pubblicitario, a parere degli Uffici competenti, alterino o modifichino le caratteristiche estetiche del fabbricato.
4. Qualora per motivi di rispetto della facciata dell'edificio non sia consentita l'apposizione di insegne al di sopra della porta o vetrina, le scritte, o simboli vari, dovranno essere realizzati in vetrofania e sarà possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa in modo che risultino visibili dall'esterno.
5. In edifici dove esistono idonee e apposite modanature per il collocamento di insegne e altri mezzi pubblicitari essi non potranno in nessun modo essere collocati in altri luoghi, né superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento architettonico stesso.
6. Sulle tende parasole sono ammesse scritte inerenti l'indicazione del nome dell'esercizio
7. Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dal testo in lingua italiana che ne rappresenti l'esatta traduzione (a tale scopo dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione). Fanno eccezione scritte composte da vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua parlata.
8. Le insegne "a bandiera" devono essere collocate in modo che l'altezza del lato inferiore si trovi ad almeno cm 220 dal marciapiede, con un arretramento dal limite del marciapiede stesso di almeno cm 50; quando non esiste marciapiede, l'altezza dalla carreggiata stradale dovrà essere di almeno cm 510.
9. Eventuali bacheche dovranno avere uno spessore massimo di cm 20 dal filo del muro dell'edificio, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
10. L'installazione di tende, anche a fini pubblicitari, è disciplinata dagli artt. 119 e 123 del Regolamento Edilizio Comunale.

#### Art. 12

##### Norme per tutte le zone: targhe

1. Ferme le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nell'installazione di targhe professionali o pubblicitarie si osservano le norme di cui al presente articolo.
2. Quando la richiesta riguarda la installazione di una targa in un contesto ove non ve ne siano altre autorizzate ed installate, è prescritto che questa debba avere come dimensione: larghezza fino a cm. 35 e altezza variabile sino a cm. 15. Per la installazione della stessa dovrà essere predisposto un apposito supporto metallico, staccato dal muro con appositi distanziatori. Il supporto dovrà essere realizzato affinché altre eventuali targhe possano esservi collocate; ovvero lo stesso possa essere implementato per

accogliere altre targhe ottenendo il risultato visivo di un unico supporto che comunque non sarà di dimensioni maggiori, per altezza, di cm. 100.

3. Quando la richiesta riguarda la installazione di una targa dove altre siano presenti su apposito supporto questa dovrà avere la larghezza per essere collocata sul supporto medesimo, mentre l'altezza non dovrà superare comunque i cm 15.

4. Quando la richiesta riguarda la installazione di una targa ove ve ne siano altre presenti, di diverse dimensioni e senza il previsto supporto, l'autorizzazione verrà eventualmente rilasciata con le prescrizioni che di volta in volta l'Amministrazione Comunale riterrà più opportune.

5. Le attività che sono svolte ai piani superiori degli edifici potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso al pari delle targhe previste per le attività professionali, studi legali, commerciali ecc.

### Articolo 13

#### Norme particolari per le zone A e A.1

1. Nella zona A - ZONA DI INTERESSE STORICO (CENTRO STORICO E CENTRI MINORI) – si applicano le specifiche prescrizioni di cui al regolamento edilizio e, dove non incompatibili, quelle di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Nella zona A.1 - ZONA DI INTERESSE STORICO SECONDARIO – si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.

3. Le insegne di esercizio potranno essere installate solo sugli edifici in cui sono ubicate le attività da reclamizzare ed eventualmente, nelle immediate adiacenze, sulle loro aree private di pertinenza, opportunamente delimitate e segnalate.

4. E' consentita la istallazione di insegne ai piani superiori degli edifici se le unità immobiliari cui fanno riferimento hanno destinazione d'uso idonea all'attività che vi si svolge. Per tali insegne valgono le prescrizioni previste per i negozi al piano terra con la sola differenza che queste vanno previste e collocate sul lato inferiore della bucatina e sotto di essa se trattasi di impianto da collocare sulla murature (lettere singole filo di neon ecc.). Sono ammesse vetrofanie delle dimensioni massime del vetro. Nel caso di terrazzi non è prevista la collocazione di cassonetti o pannelli sui parapetti o sopra di essi. E' possibile utilizzare le porzioni di facciata comprese nell'ingombro del parapetto.

5. L'installazione di insegne "a cassonetto" è consentita solo se le stesse sono collocate entro il sovrapporta, all'interno degli sporti, a totale riempimento dei vani stessi, a filo del muro o delle mazzette interne; dell'insegna dovrà essere visibile soltanto il lato anteriore contenente il testo mentre lo spessore sottostante sarà integrato con l'infisso. Sono autorizzabili insegne poste all'interno del sovrapporta realizzate con pannello di fondo e logo a rilievo a condizione che tutti i lati sporgenti dal pannello di supporto siano dello stesso materiale e colori del lato frontale.

6. In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare una altezza libera di porta pari almeno a ml. 2,00 essa dovrà essere installata entro la apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non possa essere collocata entro tale vano, in quanto si ridurrebbe l'altezza utile di ingresso sotto la quota di m. 2,00 l'insegna potrà essere posta sopra di essa con una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina. Nel caso di più vetrine in successione fermo restando la limitazione relativa all'altezza potrà essere autorizzata una insegna a lettere singole della lunghezza massima pari all'ingombro delle vetrine. Potrà avere una altezza massima di 40 cm ed uno spessore massimo di cm. 5. Sono esclusi cassonetti di qualsiasi tipo. Se trattasi di lettere singole queste vanno collocate sulla facciata, distanziate dalla muratura. Sono esclusi pannelli a supporto delle scritte. L'eventuale telaio di supporto dovrà integrarsi con la muratura sottostante.

7. Non è consentita la collocazione di insegne che, per le eccessive dimensioni, per colore e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino a giudizio dell'Amministrazione comunale, turbativa all'ambiente o al paesaggio.



8. Sono ammesse insegne a bandiera di limitate dimensioni a lettere singole scatolate o a filo di neon singolo, purché riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività, e quando le condizioni ambientali, per il loro prevalente tessuto commerciale ed in assenza di edifici di particolare valore storico e/o artistico, lo consentano.

9. Potrà essere consentita l'applicazione, anche a lato della vetrina, di manufatti aventi fine pubblicitario o di immagine, che per la loro particolare forma e dimensione non possano essere ricondotti ai mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 del presente regolamento. La loro autorizzazione sarà soggetta, di volta in volta, alla valutazione degli uffici.

#### Articolo 14

##### Norme particolari per la zona B.

1. Nella ZONA B – ZONA DI PREVALENTE INTERESSE RESIDENZIALE - per quanto riguarda l'installazione di insegne a cassonetto, nonché di quelle verticali ed orizzontali "a bandiera", è applicabile quanto disposto per la zona "A.1".

2. Sono autorizzabili insegne poste nelle immediate adiacenze dell'ingresso dell'attività cui fanno riferimento; dovranno essere comunque collocate su area privata.

3. Nel caso la vetrina non consentisse la installazione di insegna al suo interno potrà essere autorizzato un pannello di spessore massimo di cm. 2 non luminoso sul quale è riportata la scritta o il logo. Il pannello dovrà essere contenuto nella larghezza della vetrina essere collocato subito sopra all'architrave non potrà avere un'altezza maggiore di cm 40. Quando il pannello così dimensionato interferisse con elementi architettonici dell'edificio (marcapiano, lesenature, zocolature ecc.) questo non potrà essere autorizzato.

#### Articolo 15

##### Norme particolari per la zona C.

1. Nella ZONA C – ZONA PREVALENTEMENTE CARATTERIZZATA DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – è consentita l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità. Negli edifici o capannoni industriali potranno essere collocate insegne anche sul tetto o sulle facciate purché tali impianti risultino collocati sui paramenti propri dell'attività.

2. Nel caso in cui nello stesso stabile siano presenti più attività, le relative insegne potranno essere contenute su impianti verticali a terra installati su suolo privato, purché muniti del relativo titolo edilizio, se necessario in base alle caratteristiche del manufatto.

#### Articolo 16

##### Norme particolari per la Zona D.

1. Nella ZONA D – ZONA DI PREVALENTE CARATTERE AGRICOLO E BOSCHIVO - la pubblicità è consentita solo lungo gli assi stradali, secondo le disposizioni del Codice della Strada. Per ragioni di tutela paesaggistica e ambientale, e salve le disposizioni che prevedono specifici vincoli e limitazioni, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati ad oltre sei metri dal limite della banchina. Il limite non si applica alle insegne d'esercizio, per le quali valgono le prescrizioni previste per la zona B.

#### Articolo 17

## Veicoli destinati a pubblicità

1. La pubblicità sui veicoli è regolata dall'art. 57 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. E' vietata la pubblicità mediante la sosta in strade di veicoli per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettera g), 53, comma 1, lettere g) e h) e 56, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlate norme del regolamento attuativo di cui D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Su detti veicoli, durante la sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui agli articoli 50 e 52 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attrezzati per uso pubblicitario.

## Articolo 18 Pubblicità sui cantieri

1. Ferme le disposizioni richiamate all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, la pubblicità sui cantieri è consentita per le ditte operanti nel cantiere e per le ditte le cui insegne sono state rese non visibili a causa delle strutture del cantiere stesso.
2. Fuori dai casi previsti nel comma 1 la pubblicità è consentita a condizione che sia contenuta su un apposito supporto, preventivamente progettato e autorizzato, anche per gli aspetti estetici, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri.
3. Nei cantieri relativi ad opere private, la pubblicità è consentita limitatamente alla durata del titolo e, comunque, al tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera.

## Articolo 19 Pubblicità su aeromobili, palloni frenati e natanti

1. La pubblicità a mezzo di aeromobili e palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni, spettacoli, iniziative o eventi, limitatamente al periodo di cui all'art. 51, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. E' vietata l'apposizione sui natanti di pubblicità luminosa. L'apposizione di pubblicità non luminosa è consentita senza preventiva autorizzazione solo se realizzata tramite verniciatura o applicazione di pellicole o adesivi direttamente sullo scafo e sulle attrezzature. La pubblicità non luminosa in forme diverse da quelle di cui al periodo precedente è consentita solo sui natanti adibiti al trasporto di linea o non di linea, previa autorizzazione secondo le procedure previste dal presente regolamento.

## Articolo 20 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'Amministrazione comunale a seguito di revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine dell'autorizzazione stessa, il titolare avrà diritto al rimborso del canone eventualmente pagato in via anticipata per la concessione di suolo pubblico, in proporzione al periodo non goduto per il quale è stato effettuato il pagamento (calcolato in mesi o frazioni superiori ai 15 giorni).
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino

alla forma preesistente dell'area interessata.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione del mezzo pubblicitario nei termini stabiliti, lo stesso verrà considerato abusivo, con le conseguenze previste dalla legge e dal presente regolamento.

## Articolo 21 Pubblicità abusiva

1. Sono considerati abusivi, indipendentemente dall'eventuale pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del canone per la concessione del suolo pubblico, i mezzi pubblicitari esposti senza la prescritta autorizzazione preventiva e quelli per cui l'autorizzazione sia scaduta, oppure non conformi a quanto previsto nell'autorizzazione stessa per posizione, forma, contenuto, modalità di utilizzo, dimensioni, tipologia, caratteristiche del mezzo pubblicitario e per ogni altra prescrizione stabilita nell'autorizzazione stessa.

2. E' parimenti considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari già in opera, compresa la variazione del messaggio pubblicitario esposto, salvo, solo per quanto attiene alla variazione del messaggio pubblicitario, gli impianti affissionali e quelli autorizzati come impianti a messaggio variabile di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 10 del presente regolamento.

## Articolo 22 Vigilanza

1. Il Comune vigila, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, del Servizio di Vigilanza Tributaria e del Servizio Pubblicità ed Affissioni (o suo concessionario) sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

2. La violazione delle norme previste dal Comune nel presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, è punita con le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dall'art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo le speciali disposizioni di cui allo stesso art. 24 sopra richiamato.

3. Qualora, oltre che abusiva, la pubblicità risulti anche esposta in evasione totale o parziale della relativa imposta o diritto comunale si applicano, oltre alle sanzioni amministrative di cui al citato art. 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 dello stesso Decreto, in sede di recupero del tributo evaso.

4. Ai sensi del predetto art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, entro centocinquanta giorni dall'accertamento delle violazioni deve essere notificato agli interessati apposito verbale contenente gli estremi della violazione nonché, in caso di impianti pubblicitari abusivi, l'ordine di provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi entro un termine non superiore a dieci giorni dalla notifica del verbale di contestazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune, tramite la Direzione Mobilità e Trasporti - Ufficio Viabilità Urbana, provvede d'ufficio alla rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Contestualmente alla rimozione, il Comune dispone altresì il sequestro dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. A tal fine emette e notifica apposita ordinanza, nella quale è indicato il giorno e l'ora in cui si provvederà alla rimozione e al sequestro, gli importi sopra menzionati, il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando tali importi od una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa. Decorso tale termine senza che la restituzione sia stata

richiesta e le relative somme versate, la restituzione si intende rinunciata e il Comune può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari sequestrati, mediante vendita, reimpiego o distruzione degli stessi.

5. Ove ricorrano motivi di pericolo per la circolazione stradale e, in genere, per la pubblica incolumità la rimozione dovrà essere comunque eseguita immediatamente da parte della Polizia Municipale, secondo le norme del Codice della Strada.

6. Se il rimborso al Comune delle spese sostenute per la rimozione e custodia dei mezzi pubblicitari rimossi non è effettuato dall'interessato mediante versamento spontaneo sul c/c postale dell'Ente, si procede al recupero coattivo del credito, con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti abusivi o dall'applicazione delle correlate sanzioni il Comune o il Concessionario del servizio possono effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia o la rimozione delle affissioni abusive (non autorizzate o affisse in luogo vietato). In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o il Concessionario, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, con applicazione delle relative soprattasse, sanzioni e interessi.

8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione, e manutenzione del piano generale degli impianti di cui al capo III del presente titolo.

#### Articolo 23

##### Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni previste nel presente articolo o di motivata richiesta del Comune.

#### Articolo 24

##### Strumenti particolari di pianificazione

1. Le norme dei primi due titoli del presente regolamento possono essere derogate, anche implicitamente, dai seguenti strumenti di pianificazione di particolari forme pubblicitarie:

- Piano delle affissioni;
- Piano per l'installazione di transenne parapetonali;
- Piano per l'installazione di stendardi su pali della Pubblica Illuminazione di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 17.01.2007 e successive modifiche o integrazioni;
- Piano della segnaletica industriale;
- Piano della segnaletica alberghiera.

## CAPO III PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

### Articolo 25

#### Articolazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è suddiviso in quattro parti:
  - la prima – Zonizzazione – definisce le diverse zone del territorio comunale cui si applicano le differenziate prescrizioni di cui al titolo II, capo II del presente regolamento;
  - la seconda – Piano delle Affissioni – definisce le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti affissionali installati o installabili su area pubblica o di uso pubblico, suddivisi tra impianti del servizio pubblico (distinti a seconda della destinazione) e impianti per le affissioni dirette dei privati;
  - la terza disciplina le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle affissioni funebri
  - la quarta è costituita da “studi particolareggiati” di strade.
2. L'approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e il suo adeguamento ed integrazione nel tempo, anche mediante gli “studi particolareggiati” di cui all'art. 29, spetta alla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri di cui al presente capo. La Giunta può avvalersi di un gruppo intersettoriale costituito (anche in via permanente) dai dirigenti competenti in materia di Mobilità e Trasporti, Urbanistica, Edilizia, Polizia Municipale, e Tributi (o da dipendenti da questi delegati). In caso di affidamento, anche disgiunto o parziale, del servizio delle pubbliche affissioni e dell'accertamento e riscossione del relativo diritto e dell'imposta comunale sulla pubblicità, il gruppo è integrato dal responsabile del servizio designato dal concessionario. Sulla proposta elaborata dal gruppo intersettoriale la Giunta può richiedere il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora il parere non sia reso entro tale termine, esso si considera positivo.
3. Dalla data di entrata in vigore del primo Piano generale degli impianti pubblicitari approvato successivamente o contestualmente al presente regolamento, sono soppresse le previsioni del Piano approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1410 del 6 giugno 1996 e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 26

#### Piano delle affissioni

1. Il Piano delle affissioni individua gli impianti del servizio pubbliche affissioni e gli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, sia con riguardo agli impianti esistenti che alle posizioni su area pubblica o di uso pubblico ove ne è prevista l'installazione.
2. Le previsioni del Piano delle affissioni esauriscono le possibilità di installazione di impianti affissionali su area pubblica o di uso pubblico, sia che si tratti di impianti del servizio delle pubbliche affissioni, sia che si tratti di impianti per le affissioni dirette dei privati. Al di fuori delle previsioni del piano, su area pubblica o di uso pubblico non è consentito rilasciare, rinnovare o sanare autorizzazioni per impianti affissionali, né utilizzare a fini affissionali ogni diversa tipologia di impianto, comunque denominato (per le autorizzazioni in corso, l'eventuale utilizzo a fini affissionali deve comunque cessare alla scadenza delle stesse).
3. Gli impianti affissionali si suddividono nelle seguenti tipologie: “supporto su pali” e “tabelle a muro”. Gli impianti affissionali di dimensioni convenzionali di metri sei per tre sono anche denominati “posters”. Possono essere previste strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali. Il Piano delle affissioni determina le caratteristiche tecniche ed estetiche che gli impianti devono possedere.
4. Il Piano è corredato da uno o più quadri di riepilogo, comprendenti l'elenco degli impianti esistenti

e delle posizioni ove procedere al collocamento dei nuovi, con l'indicazione del numero distintivo, della tipologia, dell'ubicazione (anche con l'eventuale ausilio di rappresentazioni cartografiche e/o fotografiche), della destinazione, della superficie e del numero dei fogli (cm 70 x 100).

5. Non ricadono nelle previsioni del Piano delle affissioni gli impianti temporaneamente autorizzati sulle recinzioni di cantiere ai sensi dell'art. 18, comma 2 del presente regolamento.

6. L'assegnazione ai privati, per affissioni dirette, di impianti o posizioni su area pubblica o di uso pubblico ove procedere alla loro installazione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

7. Le affissioni del servizio pubblico e quelle dirette dei privati, anche per quanto attiene ad impianti autorizzati su area privata al di fuori del Piano delle affissioni, possono avvenire esclusivamente su impianti autorizzati come "impianti affissionali".

8. Le previsioni del Piano delle affissioni operano, anche in deroga alle altre disposizioni dei primi due titoli del presente regolamento, per quanto concerne ubicazione, tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari previsti.

9. Ai fini degli "studi particolareggiati" di cui all'art. 29, gli impianti previsti dal Piano delle affissioni (esistenti o di progetto) rilevano per il computo dell'*indice di densità pubblicitaria*. Eventuali modifiche degli impianti esistenti o di progetto possono però essere disposte esclusivamente per effetto della modifica del Piano delle affissioni.

#### Articolo 27

##### Impianti del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune di Terni, con popolazione al 31 dicembre 2010 di n. 113.324 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per il servizio pubbliche affissioni per una superficie complessiva di almeno mq 2.052 (mq 18 per ogni mille abitanti).

2. Gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni recano, in alto, una targhetta con l'indicazione "Comune di Terni - Servizio Pubbliche Affissioni" nonché l'eventuale denominazione della ditta concessionaria del servizio ed il numero di individuazione dell'impianto.

3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengano utilizzati per l'affissione.

4. Gli impianti del servizio pubblico attualmente installati sono quantificati in circa metri quadrati 5.000, pari a circa n. 7.000 fogli, e sono ripartiti, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, a seconda della natura delle affissioni, nelle seguenti misure:

- il 40 % circa è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque priva di rilevanza economica;

- il 60% circa è destinato alle affissioni di natura commerciale.

5. Il Piano delle affissioni può prevedere, anche in diversi momenti, un incremento della superficie degli impianti esistenti del servizio pubblico sino ad ulteriori 1.000 fogli, pari a circa mq 700, anche in relazione all'apertura di nuove strade, all'espansione dei complessi abitativi, all'eventuale accrescimento della domanda di affissioni o, comunque, alle mutate esigenze del servizio, mantenendo, per quanto attiene alla destinazione degli impianti del servizio pubblico, le stesse misure percentuali di cui al comma precedente.

#### Art. 28

##### Impianti per affissioni dirette dei privati

1. Il Comune stabilisce che, al di fuori degli spazi del servizio pubblico, potrà essere destinata ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per

l'effettuazione di affissioni dirette, una superficie complessiva fino a fogli 2.000, pari a circa mq 1.400. A tal fine il Comune potrà concedere in uso impianti già esistenti di sua proprietà oppure concedere la porzione di suolo pubblico necessaria alla installazione degli impianti di proprietà privata. In entrambi i casi il privato è tenuto alla corresponsione di un canone in favore dell'Ente.

2. Gli impianti o le posizioni su cui installarli sono individuate, anche in momenti diversi, entro il limite quantitativo di cui al comma 1, dal piano delle affissioni e successivi provvedimenti di modifica e integrazione dello stesso e sono assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica, secondo i criteri stabiliti con delibera della Giunta comunale, tra cui l'importo del canone da porre a base d'asta.

3. Al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 2, gli eventuali impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia che, alla data di entrata in vigore del Piano delle affissioni che sarà approvato successivamente o contestualmente alla presente norma regolamentare, dovessero risultare installati in posizioni previste per impianti di affissione diretta dei privati, o anche a distanza inferiore alla minima consentita da queste, dovranno essere rimossi entro 10 giorni dallo scadere delle rispettive autorizzazioni, che non sono comunque rinnovabili o sanabili, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni stesse. In mancanza, e in tutti gli altri casi di impianti abusivi, si procederà a norma dell'art. 22 del presente regolamento. Si applicano le distanze minime stabilite dal Codice della Strada, salva diversa disposizione del presente regolamento o degli "studi particolareggiati" di cui all'art. 29.

4. L'assegnazione degli spazi è comunque soggetta al vincolo che il singolo soggetto privato assegnatario non potrà possedere più del 30% degli spazi complessivamente destinati alle affissioni dirette dei privati nel territorio comunale (tenuto conto anche della superficie degli eventuali impianti già detenuti). Tale limite può essere derogato, sino al 40%, nel caso che la procedura di evidenza pubblica non consenta la totale assegnazione degli impianti o posizioni per cui è stata indetta.

5. Alle affissioni dirette dei privati si applica comunque l'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

6. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico o dell'impianto in qualsiasi momento risulti necessario per esigenza di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o, comunque, per motivi di pubblico interesse, con corrispondente obbligo di riconsegna e ripristino a carico del concessionario. Nel caso in cui il concessionario sia obbligato a riconsegnare e ripristinare anticipatamente l'area, per causa indipendente dalla sua volontà, qualora non sia possibile individuare, con l'accordo delle parti, una collocazione alternativa per l'impianto, il concessionario avrà diritto solamente al rimborso del canone nella misura proporzionale al tempo intercorrente tra la riconsegna dell'area all'Amministrazione e la scadenza della concessione, con esclusione di interessi, di oneri accessori di qualsiasi natura e di qualsiasi altro rimborso o indennizzo per il rilascio anticipato o a qualsiasi altro titolo.

#### Art. 29

##### Studi particolareggiati

1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere approvati "studi particolareggiati" di singole strade o porzioni del tessuto viario cittadino, aventi ad oggetto le seguenti forme pubblicitarie: cartelli e impianti affissionali, come rispettivamente definiti dall'art. 4, comma 1, punto e) e punto f) del presente regolamento (esclusa la pubblicità attinente ai cantieri edili, per la quale si applica l'art. 18 del presente regolamento).

2. Per ciascuna strada o porzione del tessuto viario cittadino lo "studio particolareggiato" è articolato in due parti: la parte strutturale (necessaria) e la parte operativa (di norma eventuale, salvo il disposto del primo periodo del comma 4).

3. La "parte strutturale" stabilisce la misura massima consentita dell'*indice di densità pubblicitaria*, inteso come rapporto tra la superficie adibita a pubblicità (espressa in metri quadrati e riferita alle forme

pubblicitarie oggetto dello “studio”) e la lunghezza del tratto di strada lungo cui questa è collocata (espressa in metri lineari). Dalla data di efficacia della delibera di approvazione della “parte strutturale” non possono essere rilasciate autorizzazioni per l’installazione di nuovi mezzi pubblicitari (delle tipologie oggetto dello “studio”), se l’indice di densità pubblicitaria rilevato è superiore a quello ammissibile. Sono ammessi i rinnovi delle autorizzazioni già rilasciate. La “parte strutturale” contiene la descrizione della quantità, tipologia e collocazione delle forme pubblicitarie presenti sulla porzione territoriale interessata, dell’indice di densità pubblicitaria rilevato e delle ragioni che inducono a determinare la misura massima dell’indice;

4. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga di realizzare anche la “parte operativa” dello studio (che è comunque sviluppata qualora dalla “parte strutturale” risulti che l’indice di densità pubblicitaria rilevato è superiore a quello ammissibile), questa:

- garantisce il rispetto della misura massima consentita dell'*indice di densità pubblicitaria*, così come stabilita dalla “parte strutturale”, che ne costituisce presupposto;
- specifica le dimensioni e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari installabili lungo il tratto stradale interessato e le distanze minime da osservare tra i diversi impianti (comunque non inferiori alle distanze minime previste dalle altre prescrizioni legislative e regolamentari vigenti);
- individua e progetta le posizioni autorizzabili su suolo pubblico, anche in deroga alle prescrizioni di cui all’art. 10, comma 8 del presente regolamento.

5. Successivamente alla data di efficacia della deliberazione di approvazione della “parte operativa” i rinnovi delle autorizzazioni preesistenti non possono avere scadenza superiore al giorno corrispondente al decorso di un triennio dalla predetta data di efficacia. Sino a tale termine non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni. Decorso tale termine:

- su area pubblica non è consentito installare i mezzi pubblicitari delle tipologie interessate dallo studio in posizioni diverse da quelle progettate, che sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica (il cui svolgimento può aver luogo anche prima del decorso del triennio), previa delibera della Giunta comunale che ne definisce i criteri e la base d’asta del canone concessorio;
- a prescindere dalla proprietà dell’area, per le nuove autorizzazioni o i rinnovi delle esistenti è necessario rispettare le distanze minime e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari previste nella “parte operativa”, tenuto conto anche delle posizioni progettate su area pubblica;
- i mezzi pubblicitari esistenti dovranno comunque essere adeguati alle prescrizioni dello studio.

6. Ai fini dei commi precedenti, sono fatte comunque salve le previsioni del Piano delle affissioni (sia per quanto attiene agli impianti installati che da installare), di cui la “parte strutturale” dello studio si limita a prendere atto, e che vengono computate solo al fine di rilevare l’indice di densità pubblicitaria esistente e determinare la sua misura massima consentita. Qualora le previsioni della “parte operativa” incidano su impianti o posizioni previste nel piano delle affissioni, è necessario procedere alla modifica di quest’ultimo, anteriormente o contestualmente all’approvazione della predetta “parte operativa”.

7. Le distanze tra le intersezioni, i segnali stradali e i mezzi pubblicitari si misurano in proiezione perpendicolare all’asse stradale.



**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO**  
**SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Capo I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 30  
Applicazione dell'imposta e del diritto

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette, rispettivamente, all'imposta e al diritto disciplinati dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dalle disposizioni applicative di cui al presente regolamento.

Art. 31  
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Terni, avente una popolazione residente al 31 dicembre 2010 - penultimo precedente a quello in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento - in base ai dati pubblicati all'I.S.T.A.T. (cod. 055032), di n. 113.324 abitanti, è classificato, nella classe II.

2. Le modifiche normative e tariffarie che dovessero in futuro conseguire all'eventuale variazione della classe di appartenenza del Comune saranno applicate anche in mancanza di adeguamento del presente regolamento.

Art. 32  
Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno a cui si riferiscono ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come previsto dall'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 33  
Categorie delle località

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe II, sono suddivise in due categorie, speciale e normale, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:

- dell'imposta sulla pubblicità;
- del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 %.

3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il trenta cinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell' art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta comunale n.

743 del 3 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni e, da ultimo, con la tavola B (art. 28 N.T.A.) del Piano Regolatore Generale del Comune di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 307 del 15 dicembre 2008. La categoria normale comprende tutte le altre vie, piazze, corsi, strade ecc. non comprese nell'allegato A. Sono considerate di categoria speciale i capi delle piazze, corsi, vie, strade ecc. non compresi nell'allegato A, che sboccano sulle suddette, limitatamente ad una estensione di otto metri dal punto d'incrocio.

#### Art. 34

##### Sanzioni tributarie e interessi.

1. Per la violazione degli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La misura degli interessi è stabilita, secondo le vigenti disposizioni di legge, dal regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni.

#### CAPO II

##### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

#### Art. 35

##### Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### Art. 36

##### Soggetto passivo

1. Soggetto passivo in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; questi è tenuto, oltre al pagamento dell'imposta in via principale, all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle variazioni della stessa. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto obbligato in via solidale che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 37  
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria o comunque circoscritte, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima geometrica in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collegati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza sulle vetrine od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
10. Per la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Art. 38  
Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 5, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, o dell'eventuale concessionario, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 39  
Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento d'ufficio o in rettifica è operato in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità stabile nel regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni o, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 1, comma 163 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 40  
Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con le seguenti puntualizzazioni:

- il versamento è arrotondato a € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore;

- in caso di rateizzazione del pagamento dell'imposta per la pubblicità annuale, se di importo superiore ad € 1.549,37, deve essere effettuata, preventivamente o contestualmente al primo versamento, da eseguirsi comunque entro il termine di legge, una comunicazione circa la volontà di avvalersi di tale modalità di pagamento; la comunicazione è presentata all'ufficio tributi del Comune o, in caso di affidamento in concessione, all'ufficio del concessionario.

Art. 41  
Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine decadenziale di cinque anni dal giorno da cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune o l'eventuale concessionario, provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42  
Imposta sulla pubblicità - riduzioni

1. Si applicano le riduzioni previste dall' art. 16 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 43  
Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 44  
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative in materia di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

CAPO III  
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45  
Finalità

1. Il Comune di Terni, a mezzo del servizio, gestito in forma diretta o a mezzo concessione, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 27 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Servizio sono dallo stesso collocati negli spazi a tal fine previsti nei limiti della capienza degli stessi.

Art. 46  
Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, o dell'eventuale concessionario, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
  - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale, o l'eventuale concessionario, mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tale caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale, o l'eventuale concessionario, provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale, o all'eventuale concessionario, entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni

negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale, o l'eventuale concessionario, provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni decorrenti dall'avviso di ricevimento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale, o l'eventuale concessionario, provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

12. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

13. Il Comune o l'eventuale Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

15. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

16. Nell'ufficio comunale, o in quello dell'eventuale concessionario, devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

#### CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

##### Art. 47

##### Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Servizio che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto ha una natura composita, infatti è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità e del costo medio del servizio reso nell'esecuzione delle affissioni.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x100, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

#### Art. 48

##### Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dall' art. 45 del presente regolamento.
2. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità, anche per quanto attiene al recupero di somme comunque dovute e non corrisposte, nonché ai rimborsi, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 49

##### Riduzione del diritto

1. Le riduzioni del diritto sono previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Le riduzioni non sono cumulabili, non si applicano alla misura minima del diritto stabilita per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza nell'art. 46 comma 15 del presente regolamento.

#### Art. 50

##### Esenzione dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sono previste dall' art. 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 51 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 332 del 14 novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A far data dalla entrata in vigore del primo Piano generale degli impianti pubblicitari approvato successivamente o contestualmente al presente regolamento, sono soppresse le previsioni del Piano approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1410 del 6 giugno 1996 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rimando alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nell'art. 1, nonché al "Regolamento sull'attività tributaria" del Comune di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 241 del 3 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni

### Art. 52 Adeguamento dei mezzi pubblicitari esistenti

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere mantenuti in opera e le relative autorizzazioni rinnovate. Tuttavia, nel caso l'utente richieda la modifica del titolo questo, se difforme, dovrà essere uniformato alla norme del titolo II, capo II del presente regolamento. I mezzi installati in posizioni non più autorizzabili dovranno essere rimossi alla scadenza dell'autorizzazione.
2. Per gli impianti destinati o utilizzati per affissioni si applicano le specifiche disposizioni previste nel capo III del titolo II.
2. Nel caso di strade interessate dagli "studi particolareggiati" di cui all'art. 29, l'adeguamento avviene secondo le disposizioni dello stesso articolo.



**COMUNE DI TERNI**  
**PROVINCIA DI TERNI**

**ALLEGATO "A"**

AL REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**ELENCO VIE DI**  
**CATEGORIA SPECIALE**

(Piazza) ADRIATICO  
 (Viale) ALEARDI ALEARDO  
 (Via) ALFONSINE  
 (Piazza) ALIGHIERI DANTE  
 (Via) ANGELONI FRANCESCO  
 (Via dell') ANNUNZIATA  
 (Vico dell') ARCO  
 (Via) ARMELLINI  
 (Piazza) ARTI  
 delle)  
 (Via degli) ARTIERI  
 (Largo) BANDERARI  
 dei)  
 (Via) BARBARASA ERCOLE  
 (Via) BARBERINI EDOARDO  
 (Via della) BARDESCA  
 (Via) BATTISTI CESARE  
 (Via) BECCARIA GIULIO CESARE  
 (Via della) BIBLIOTECA  
 (Via) BON CASSIAN  
 (Viale) BORSI GIOSUE'  
 (Viale) BORZACCHINI MARIO UMBERTO  
 (Via) BOSCO DON GIOVANNI  
 (Via) BOTTICELLI SANDRO  
 (Via) BRACCINI PAOLO  
 (Viale) BRAMANTE DONATO  
 (Piazza) BRICCIALDI LUIGI  
 (Viale) BRIN BENEDETTO  
 (Via) BUONARROTI MICHELANGELO  
 (Piazza) BUOZZI BRUNO  
 (Piazzale) CADUTI DI MONTE Lungo  
 (Via) CAIROLI FRATELLI  
 (Viale) CAMPOFREGOSO LUIGI  
 (Via) CAMPOMICCIOLO  
 (Via dei) CAMPOREALI  
 (Via) CARBONARIO  
 MEZENZIO  
 (Viale) CARDUCCI GIOSUE'  
 (Piazza) CARRARA  
 dei)  
 (Via) CARRARA  
 (Via della) CASERMA  
 (Via dei) CASTELLI  
 (Via) CASTELLO  
 (Via) CAVOUR  
 (Via del) CENTENARIO  
 (Via) CERQUETELLI GIUSEPPE  
 (Via) CESI FEDERICO

Tratto compreso tra P.le. Marinai d'Italia e via dei Gonzaga

(Via) CHIESA DAMIANO  
 (Via) CHIESA EUGENIO  
 (Via dei) CHIODAIOLI  
 (Lungoner a) CIMARELLI GERMINAL  
 (Piazza) CLAI  
 (Via) COLOMBO CRISTOFORO  
 (Via) CORONA  
 (Piazza) CORONA  
 (Via) CROCE SANTA  
 (Piazza) CUOCO VINCENZO  
 (Viale) CURIO DENTATO  
 (Piazza) DALMAZIA  
 (Via) DE FILIS ANASTASIO  
 (Via) DI VITTORIO GIUSEPPE  
 (Piazzale) DONEGANI GUIDO  
 (Piazza) EUROPA  
 (Via) FAUSTINI BENEDETTO  
 (Piazza) FERMI ENRICO  
 (Via) FERRARIS GALILEO  
 (Via) FILANGIERI GAETANO  
 (Via) FILZI FABIO  
 (Piazza) FONTANA DOMENICO  
 (Via) FRATINI FEDERICO  
 (Viale) FRATTI ANTONIO  
 (Via) GABELLI ARISTIDE  
 GALLERIA DEL CORSO  
 (Via) GALVANI LUIGI  
 (Via) GARIBALDI GIUSEPPE  
 (Via) GIOTTO  
 (Via) GIOVANNINI GIUSEPPE  
 (Via) GOLDONI CARLO  
 (Viale) GOZZOLI BENOZZO  
 (Via) GRAMSCI ANTONIO  
 (Viale) GUGLIELMI CARLO  
 (Via) IPPOCRATE  
 (Via) ISTRIA  
 (Viale) KING MARTIN LUTHER  
 (Via) LAMBRUSCHINI RAFFAELLO  
 (Via del) LANIFICIO  
 (Via) LANZI LUIGI  
 (Via) LATTES ENRICO  
 (Via del) LEONE  
 (Viale) LEOPARDI GIACOMO  
 (Largo) LIBEROTTI LIBEROTTO  
 (Via) LOMBARDO RADICE GIOVANNI  
 (Via) MANASSEI BARNABA  
 (Via) MANCINI FRANCESCO  
 (Largo) MANNI PIETRO

Tratto compreso tra v.le. Trento e via A. Murri

(Viale dei) MARTIRI DELLA  
LIBERTA'

(Via) MASACCIO

(Viale) MAZZINI GIUSEPPE

(Via) MENTANA Tratto compreso tra via XX Settembre e via Di Vittorio

(Piazza) MERCATO  
del)

(Via del) MERCATO

(Largo) MINZONI DON GIOVANNI

(Via) MONTEGRAPPA

(Largo) MORE  
delle)

(Via) NARNI

(Via) NOBILI LUIGI

(Viale) NOBILI TITO ORO

(Via) NUCOLA ORAZIO

(Viale) OBERDAN GUGLIELMO

(Piazza) OLMO  
dell')

(Via dell') OSPEDALE

(Viale) OTTO MARZO

(Via) PACINOTTI ANTONIO

(Via) PARRABBI FERDINANDO

(Via) PASTRENGO

(Via) PAZZAGLIA FILIPPO

(Via) PESTALOZZI GIOVANNI

(Via) PETRONI GIUSEPPE

(Via) PETRUCCI GIUSEPPE

(Via) PIAVE

(Via) PIERO DELLA FRANCESCA

(Via del) PLEBISCITO

(Corso) POPOLO  
del)

(Via di) PORTA SAN GIOVANNI

(Viale di) PORTA SANT'ANGELO

(Via delle) PORTELLE

(Viale) PRATI GIOVANNI

(Via) PRIMO MAGGIO

(Via dei) PRIORI

(Via) RAGGIO VECCHIO

(Piazza) REPUBBLICA  
della)

(Via) RICCARDI GIUSEPPE

(Viale) RINASCITA  
della)

(Via del) RIVO Tratto compreso tra V.le. Eroi dell'aria e str. di Colleluna

(Via) ROMA

(Via) ROMAGNA

(Via) ROSSELLI Fratelli

(Viale) ROSSINI GIOACCHINO  
 (Piazza) SAN FRANCESCO  
 (Piazza) SAN GIOVANNI DECOLLATO  
 (Via) SAN MARCO  
 (Piazza) SAN PIETRO  
 (Vico) SAN PROCOLO  
 (Via) SAN TOMMASO  
 (Via) SAN VINCENZO  
 (Largo) SANGALLO ANTONIO  
 (Via) SANT'ANDREA  
 (Via) SANZIO RAFFAELLO  
 (Lungoner SAVOIA  
 a)  
 (Via) SILVESTRI LODOVICO  
 (Piazza) SOLFERINO  
 (Via) STADERINI ALBERTO  
 (Viale STADIO  
 dello)  
 (Viale STAZIONE  
 della)  
 (Piazza) TACITO CORNELIO  
 (Corso) TACITO CORNELIO  
 (Via) TIACCI  
 (Piazza) TRE MONUMENTI  
 (Via) TRE MONUMENTI  
 (Via) TRE VENEZIE  
 (Viale) TRENTO  
 (Via del) TRIBUNALE  
 (Viale) TRIESTE  
 (Viale) TURATI FILIPPO  
 (Via) URBINATI ALFREDO  
 (Viale) VANNUCCI PIETRO  
 (Corso) VECCHIO  
 (Via) VENTI SETTEMBRE  
 (Largo) VILLA GLORI  
 (Viale) VILLAFRANCA  
 (Via della) VITTORIA

Tratto compreso tra via Lungonera Savoia e v.le. G. Rossini